

44790/14

*Aer*

4479



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**QUARTA SEZIONE PENALE**

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 13/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GAETANINO ZECCA

Dott. CLAUDIO D'ISA

Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

Dott. LUCIA ESPOSITO

Dott. EUGENIA SERRAO

SENTENZA  
N. *880/2014*  
REGISTRO GENERALE  
N. 43805/2013  
- Presidente -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

RULLO ANTONIO N. IL 17/12/1965

avverso l'ordinanza n. 48/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del  
09/07/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Karlo Freniell*  
che ha concluso per *il N. fero del reato;*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9/7/2013, la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza proposta da Antonio Rullo per la revisione della sentenza del GUP di Napoli del 21 luglio 2008, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli e, successivamente, dalla Corte di Cassazione, passata in giudicato, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile per i reati, unificati per continuazione, di violazione edilizia e di abuso d'ufficio, commessi in concorso con il p.u. Carmine Minichino.

2. Era accaduto che Carmine Minichino e Antonio Rullo, imputati nell'ambito del medesimo procedimento penale, il primo nella veste di p.u. che aveva rilasciato il permesso di costruire e il secondo nella veste di privato beneficiario del titolo edilizio illegittimo, a seguito di opzione da parte del primo per il rito ordinario e da parte del secondo per il giudizio abbreviato, erano stati, entrambi con sentenze divenute irrevocabili, rispettivamente l'uno assolto dall'abuso perché il fatto non costituisce reato e dall'illecito edilizio per non aver commesso il fatto, con assoluzione degli altri coimputati privati concorrenti, l'altro condannato per i medesimi reati. La vicenda ruotava attorno al permesso a costruire rilasciato il 26/6/2006 in favore del Rullo, quale committente di opere edilizie, in contrasto con gli strumenti urbanistici del Comune di Crispano. L'illiceità della concessione edilizia, accertata per contrasto con gli strumenti urbanistici e carenza di istruttoria, nella ricostruzione del G.u.p. aveva determinato, oltre alla consumazione del reato di costruzione abusiva, anche di quello di abuso d'ufficio. Nella decisione attinente al Rullo i giudici avevano incidentalmente sostenuto la responsabilità del Minichino, in concorso con il predetto.

3. A fondamento dell'istanza di revisione il Rullo aveva dedotto, in primis, la sussistenza dell'ipotesi di cui alla lettera A) del comma 1 dell'art. 630 c.p.p., osservando che la decisione era inconciliabile con la sentenza assolutoria nei confronti del Minichino; in secondo luogo di quella di cui alla lettera C) della stessa norma, in ragione dell'esistenza di una nuova prova, tale potendosi qualificare la citata sentenza.

4. Nel dichiarare inammissibile l'istanza di revisione la Corte territoriale ha osservato che la sentenza assolutoria nei confronti del Minichino non contestava i fatti posti a fondamento della decisione assunta nei confronti del Rullo. Ha rilevato che il Minichino era stato assolto dal reato di abuso per l'incertezza circa la sussistenza dell'elemento psicologico, cioè del dolo intenzionale, a causa della scarsa chiarezza della normativa edilizia, con la formula perché il fatto non costituisce reato. Ne era derivata una ricaduta sul reato di violazione edilizia, per il quale la formula era stata quella del "non aver commesso il fatto". Ha ritenuto

JE

che i fatti posti a fondamento delle due sentenze non solo non sono inconciliabili, ma sono gli stessi, mentre ciò che distingue le due difformi decisioni, pur nella conferma della oggettività dei medesimi, è la valutazione in ordine alla responsabilità del Minichino, incidentalmente affermata dal GUP ed esclusa dal Tribunale. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale l'incompatibilità non deve sussistere fra valutazioni svolte nelle due sentenze, bensì con riferimento ai fatti sui quali esse si basano. Ha affermato che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena d'inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato va prosciolto e che tali elementi non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto nella valutazione degli stessi fatti, peraltro sotto il profilo dell'elemento psicologico.

5. La Corte ha ritenuto inapplicabile, altresì, il disposto di cui alla lettera C) del comma 1 dell'art. 630 c.p.p., trattandosi di disposizione che fa riferimento alla sopravvenienza di nuove prove e non già di nuove sentenze.

6. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Rullo. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 323 e 110 c.p., oltre a manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la sentenza impugnata omette di affrontare il problema di carattere giuridico specifico posto con l'istanza di revisione. In particolare, non considera che il reato di abuso d'ufficio è reato proprio e che per la sua sussistenza è necessario che sia commesso da un pubblico ufficiale, a carico del quale deve essere riconosciuto sia l'elemento oggettivo, sia l'elemento soggettivo. Incorre nell'errore di diritto di ritenere che sia possibile la sussistenza del reato di abuso d'ufficio solo a carico del privato beneficiario, laddove l'assoluzione del pubblico ufficiale per carenza dell'elemento psicologico comporta l'assoluzione dell'extraneus per il medesimo reato. Osserva che le sentenze non contengono valutazioni giuridiche diverse, ma ricostruzioni del fatto opposte e incompatibili: la sentenza Minichino ricostruisce un'ipotesi di errore scusabile a carico del tecnico, le sentenze Rullo descrivono un accordo illecito e un comportamento improntato a mala fede.

7. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui sostiene che una nuova sentenza non può costituire nuova prova ai sensi dell'art. 630 n. 1 lett. C) c.p.p. Rileva che nella specie la sentenza richiamata costituisce prova della buona fede di Minichino, con ricadute sulla posizione del beneficiario dell'atto.

8. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'art. 44 lett. B) D.p.r. 380 del 2001 e vizio motivazionale. Osserva che il Rullo era stato condannato in conseguenza di un permesso di costruire ritenuto illegittimo e, quindi, tamquam non esset, a seguito di disapplicazione. Di conseguenza, una volta ritenuto giuridicamente esistente il permesso di

costruire, viene meno anche la condanna per il reato indicato, che punisce colui il quale realizza un intervento edilizio non autorizzato.

#### Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Reputa questa Corte che la sentenza di condanna nei confronti del Rullo sia inconciliabile con quella assolutoria nei confronti del Minichino. Ed invero la norma di cui all'art. 630 primo comma c.p.p. va letta, nel caso in disamina, in correlazione con le norme di diritto sostanziale relative alla fattispecie di reato di abuso d'ufficio e di concorso di persone nel reato proprio. Il Rullo, infatti, risponde quale concorrente in un reato che per sua struttura può essere commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni: la partecipazione dolosa dell'intraneus è essenziale affinché ricorra la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. L'interesse protetto dalla norma è costituito, infatti, dalla imparzialità della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini, intesa come salvaguardia dei poteri pubblici dall'esercizio dei medesimi da parte dei pubblici ufficiali in spregio al diritto di uguaglianza dei consociati. Rispetto al concretizzarsi dell'offesa, il dolo del pubblico ufficiale è essenziale, poiché senza di esso non vi è violazione del dovere facente capo allo stesso e, quindi, lesione del bene giuridico protetto.

3. Da ciò consegue che il reato di abuso d'ufficio non può essere ravvisato a carico del solo privato beneficiario. Sotto tale profilo erra la Corte territoriale nell'affermare che l'abuso d'ufficio si è concretizzato per il solo fatto che il permesso di costruire è stato rilasciato "nel contrasto con gli strumenti urbanistici, e alla fine con la tutela del territorio". Ciò che viene in considerazione in relazione al reato di abuso d'ufficio, infatti, è il bene giuridico della probità e della correttezza della P.A., non già le norme ( di diritto penale e amministrativo) a tutela del territorio.

4. Alla luce di quanto esposto l'argomento posto a fondamento della decisione impugnata, secondo cui l'incompatibilità tra giudicati deve sussistere "non fra le valutazioni svolte nelle due sentenze, bensì con riferimento ai fatti sui quali esse si basano", non è d'ostacolo al positivo vaglio d'ammissibilità dell'istanza di revisione. Con riferimento al reato in argomento, in ragione della sua natura di reato proprio, deve ritenersi, infatti, che tutti gli elementi del reato in capo al pubblico ufficiale, compreso il dolo intenzionale, rientrano, rispetto alla posizione del concorrente extraneus, nella nozione di "fatti stabiliti a fondamento della sentenza" ex art. 630 lett. A) c.p.p. L'interpretazione offerta, oltre che corretta sul piano logico e sistematico, è idonea, altresì, a evitare un intollerabile

differente trattamento fra soggetti diversi in relazione alla medesima vicenda incontrovertibilmente accertata.

5. In base alle svolte argomentazioni va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 13/5/2014

Il Consigliere relatore

Lucia Esposito

*Lucia Esposito*

Il Presidente

Gaetanino Zecca

*Gaetanino Zecca*

